



Liceo Statale “C. Lorenzini”

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

SOMMARIO

PREMESSA

1. DEFINIZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

1.1 Definizione di Bullismo

1.2 Le varie tipologie di bullismo

1.3 Possibili cause

1.4 I ruoli del bullismo

1.5 Definizione di Cyberbullismo

1.6 Le varie tipologie di Cyberbullismo

1.7 Come riconoscere il fenomeno

2. FATTORI DI RISCHIO

2.1 Fattori di rischio del bullismo agito (presenti nel soggetto bullo)

2.2 Fattori di rischio per le vittime

2.3 Fattori di rischio del contesto classe

3. CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO PERIODO

4. MODALITA' DI INTERVENTO SULL'EMERGENZA

4.1 La fase di prima segnalazione

4.2 La fase di valutazione e dei colloqui di approfondimento

4.3 La fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso

4.4 Il monitoraggio

5. CYBERBULLISMO - LA LEGGE N.71/2017

5.1 Definizione di Cyberbullismo

5.2 La segnalazione del contenuto ritenuto lesivo della dignità da parte di ultraquattordicenni

5.3 La procedura di ammonimento

6. LA LEGGE N.70/2024

6.1 Integrazioni

6.2 Obblighi per le Istituzioni scolastiche

NOTE

PREMESSA

Questo documento rappresenta una dichiarazione di intenti che presenta le linee guida dell'azione e dell'organizzazione all'interno della scuola per il bullismo e il cyberbullismo. Queste indicazioni hanno lo scopo di fornire agli alunni, al personale e ai genitori, indicazioni sulle modalità che la scuola ha scelto di adottare per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e ogni forma di violenza e prevaricazione all'interno della scuola.

1. DEFINIZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

1.1 Definizione di Bullismo

*Il **bullismo** è un **atto aggressivo** condotto da un individuo o da un gruppo, **ripetutamente** e nel tempo, contro una vittima che **non riesce a difendersi**.*

Quindi, il bullismo presenta le seguenti caratteristiche:

- **intenzionalità** dell'atto
- **ripetizione** nel tempo
- **squilibrio di potere** (la parte "più debole" soccombe alla condotta di quella "più forte")

1.2 Le varie tipologie di bullismo

Gli atti che possono rientrare nella fattispecie del bullismo possono essere di diverso genere. Possiamo parlare di bullismo **fisico** quando la condotta violenta viene perpetuata attraverso colpi, pugni, strattoni, calci oppure mediate furto o danneggiamento degli oggetti personali della vittima. Ci troviamo di fronte ad un bullismo **verbale**, invece, quando vengono pronunciate offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro lesive della dignità della vittima. Un'ultima tipologia di condotta violenta è quella riconducibile al bullismo cosiddetto **indiretto**, nel quale la vittima viene colpita attraverso la sua esclusione dal gruppo, mediante pettegolezzi o con la diffusione di calunnie.

1.3 Possibili cause

Una delle possibili cause in grado di generare queste condotte è la **diversità**. Per la vittima il possedere una qualche caratteristica che lo differenzia rispetto alla massa del contesto classe può, in qualche modo, esporlo a questo tipo di attacco da parte dei bulli: il gruppo, purtroppo, non accetta e rigetta spesso la diversità. Il **pregiudizio** e la **discriminazione** sono quindi dei fattori scatenanti che possono dare spazio ad atti violenti; questi sembrano legarsi a caratteristiche proprie della vittima come il sesso, l'etnia o la nazionalità, la disabilità di qualunque genere, l'aspetto fisico, l'orientamento sessuale, la condizione economica, una qualche capacità personale o altre doti particolari possedute. Il **desiderio di affermarsi** nel gruppo da parte di soggetti bulli sembra spingere verso la conquista dello status o del ruolo di prestigio e di riconoscimento; questo bisogno di dominare ed essere accettato e stimato può scatenare delle dinamiche che si concentrano su un capro espiatorio, spesso scelto per la sua "diversità".

1.4 I ruoli del bullismo

È bene precisare che il bullismo è un fenomeno di gruppo, non un problema che riguarda esclusivamente i soggetti più direttamente coinvolti, cioè il bullo e la vittima. Questo fenomeno si sviluppa nel gruppo e trova in esso il terreno più o meno fertile per poter crescere e prendere forza. In questo contesto ogni membro gioca un ruolo nella dinamica dentro la quale tutti sono coinvolti in modo diverso. Nei casi di bullismo

troviamo il bullo, la vittima, i sostenitori del bullo (coloro che decidono di schierarsi dalla parte del “più forte” e quindi accettano e favoriscono la condotta aggressiva), il difensore della vittima e il gruppo dei by-standers (gli “estranei” o “spettatori passivi”). Il contesto della classe e più in generale quello della scuola, deve garantire che questo tipo di fenomeni non prendano forza; si dovrebbe creare nel contesto scolastico un clima anti-bullismo che favorisca i soggetti che scelgono di mettersi dalla parte della vittima, oltre che alimentare un contesto relazionale che non permetta il verificarsi delle condotte violente.

Il bullismo quindi si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Il contesto caratterizzato da difficoltà relazionali aumenta l'insicurezza, la paura e l'ansia sociale. Il continuo assistere ad episodi di bullismo e/o cyberbullismo può rafforzare una logica di indifferenza e di scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o sminuire il problema.

Sembra necessario fare un'ulteriore precisazione. Non è bene sottovalutare il fenomeno facendolo passare come una normale dinamica giovanile. **Non può essere né banalizzato né sottovalutato.** Se trascurato o minimizzato, può accrescerne la violenza e portare a conseguenze anche drammatiche. Risulta fondamentale perciò che la reazione del docente\educatore\genitore sia tempestiva e incisiva; trascurare il fenomeno significa accettarlo, quindi lasciare che possa crescere e consolidarsi nel gruppo classe oltre che a mascherarne l'entità e quindi a rendere più tardivo un possibile intervento.

1.5 Definizione di Cyberbullismo

*Il **cyberbullismo** è un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. (vedi approfondimento al n.5 del protocollo)*

Il cyberbullismo presenta le stesse caratteristiche proprie del bullismo, ma svolgendosi in un contesto virtuale ha delle peculiarità che ne modificano le dinamiche.

Il cyberbullismo presenta le seguenti caratteristiche:

- Intenzionalità
- Ripetizione
- Squilibrio di potere
- **Anonimato e de-responsabilizzazione:** i mezzi interattivi usati riducono la consapevolezza nell'intenzione di far male; inoltre la percezione delle conseguenze e della reale sofferenza arrecata sono ridotte o quantomeno falsate. Lo schermo del dispositivo elettronico utilizzato crea un pericoloso distacco e un presunto anonimato che aggravano inconsapevolmente la violenza e la percezione della responsabilità nell'atto compiuto.
- **Rapida diffusione e permanenza nel tempo:** la ripetizione è amplificata dalla condivisione del materiale lanciato nella rete. La rapida diffusione non controllata e non controllabile, aggrava l'entità del potenziale danno. Lo squilibrio di potere assume anche dei connotati legati all'anonimato di chi attacca mediante un social o dalla capacità nell'utilizzo di tali tecnologie.
- **Pubblico più vasto**
- **Assenza di spazio e tempo:** l'aggressione può avvenire in qualsiasi momento e quindi espone la vittima senza alcuna limitazione, aggravando l'impatto e facendo venir meno ogni possibilità di avere un luogo protetto per la vittima.
- **Facilità di accesso**

L'impatto psicologico di questo genere di condotte è molto forte pur senza arrecare ferite fisiche; colpisce in modo forte la dignità e l'autostima della vittima, portandola nei casi più gravi ad atti di autolesionismo e di intenti suicidi.

1.6 Le varie tipologie di Cyberbullismo

Il cyberbullismo può avvenire in forma **scritta** (come offese e insulti veicolati attraverso messaggi di testo o e-mail pubblicati su siti, social network, ecc.), oppure in forma **verbale**, come le offese o atti intimidatori eseguiti tramite dispositivo tecnologico (es. telefonate mute, ecc.). Parleremo di cyber bullismo **visivo** di fronte alla diffusione di foto o video che ritraggono la vittima in situazioni intime, violente o spiacevoli e diffuse tramite cellulare, siti Web e social network. Altre condotte violente posso realizzarsi tramite l'**esclusione** dalla comunicazione online e dai gruppi chat o tramite l'**impersonificazione**, cioè mediante un furto, un'appropriazione, un uso e rivelazione ad altri di informazioni personali, come le credenziali d'accesso all'account e-mail o ai social network.

1.7 Come riconoscere il fenomeno

Sono possibili sentori dell'insorgere del fenomeno i **cambiamenti repentini** che un giovane può manifestare nel suo atteggiamento e nel suo carattere, l'insorgere di un certo **disagio** nell'andare a scuola e nel vivere il contesto classe e nel **calo del rendimento**.

2. FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio sono delle caratteristiche individuate dagli studiosi che vengono ravvisate nei soggetti maggiormente esposti a tali condotte.

2.1 Fattori di rischio del bullismo agito (presenti nel soggetto bullo)

In linea generale il bullo presenta una **personalità aggressiva, narcisista**, con uno spiccato senso di grandiosità, nonché dei **tratti callosi anaffettivi** (caratterizzati dalla mancanza di senso di colpa e di empatia). Si tende a rilevare nei bulli una spiccata tendenza generale all'aggressione, atteggiamenti e credenze che favoriscono l'aggressività, uniti ad un sostanziale deficit nelle competenze sociali. Il bullo può presentare una **bassa autostima** e una scarsa capacità di valutare le informazioni sociali, un'incapacità di elaborare le informazioni considerate ostili verso i pari, nonché considerevoli problemi di adattamento. I bulli sono caratterizzati da **bias cognitivi** (dei giudizi fondati su ideologie o pregiudizi che consentono di prendere delle decisioni) che supportano l'utilizzo di comportamenti aggressivi come vantaggiosi e ammissibili. Da tali condotte si aspettano, erroneamente, di trarre vantaggi a livello di accettazione e un proficuo inserimento nel gruppo dei pari, come manifestazione della loro capacità di avere successo e di raggiungere i propri obiettivi. Tale condotta, inoltre, può essere percepita come normale. I bulli non necessariamente vengono apprezzati dal contesto classe, anche se possono in qualche modo essere percepiti come popolari e forti tra i loro coetanei; spesso infatti sono figure di spicco nella rete dei pari e questa approvazione rafforza la loro condotta ed espone ad una possibile emulazione. In generale presentano una forte tendenza al **disimpegno morale**, cioè un atteggiamento per cui il bullo giustifica il proprio comportamento trasgressivo senza provare né vergogna né senso di colpa.

Il profilo del bullo non è facilmente classificabile in modo univoco; il bullo può presentare paradossalmente anche una buona capacità di comprensione e manipolazione sociale e quindi possiamo parlare di una **eterogeneità** di questi soggetti; sarà quindi possibile trovare bulli molto popolari e socialmente intelligenti,

mediamente popolari con intelligenza sociale moderata o bulli non popolari con basso livello di intelligenza sociale, nonché i cosiddetti bulli-vittima.

2.2 Fattori di rischio per le vittime

La vittimizzazione è associata a una serie di vissuti di sofferenza internalizzata, come la **depressione**, l'**ansia** e la **bassa autostima**. Può essere legata inoltre a numerose difficoltà sociali come il **rifiuto** da parte dei compagni, la **scarsa accettazione** tra i pari e le **amicizie negative**. In linea di massima le vittime vivono con **difficoltà l'essere assertive** e presentano una **forte insicurezza**, sono **sottomesse, insicure, deboli fisicamente** e spesso rifiutate dal gruppo. Le minori capacità strategiche, il minore controllo emotivo e le maggiori fragilità personali, espongono questi soggetti alle condotte violente. Le vittime tendono a legarsi maggiormente con ragazzi simili a loro e quindi a creare gruppi di amici fisicamente deboli o non accettati: questo li espone maggiormente a possibili atti di violenza o esclusione. Molti ragazzi vittime di bullismo sono anche vittime in altri contesti, come ad esempio in famiglia o nel gruppo sportivo; parliamo quindi di **polivittimizzazione**. Il loro contesto familiare spesso si presenta come iperprotettivo.

2.2 Fattori di rischio per il bullo-vittima

Il bullo-vittima è un soggetto rifiutato dai loro coetanei e mostra problemi sia di esternalizzazione, come aggressività, impulsività, rabbia, sia di internalizzazione, come stati di ansia o depressione e scarsa autostima. Nel caso del bullo-vittima il contesto familiare è molto avverso, caratterizzato da maltrattamenti o da una trascuratezza e negligenza delle figure genitoriali.

2.3 Fattori di rischio del contesto classe

Il fenomeno del bullismo ha natura sociale, quindi può variare in base alla classe e alla scuola. I fattori che incidono maggiormente su questo fenomeno sono le **norme del gruppo**, la **gerarchia sociale** presente nella classe e il **ruolo degli insegnanti**, in particolare delle reazioni di questi ultimi di fronte ai casi di bullismo.

La gerarchia sociale del gruppo è un fattore importante. Le classi, nelle quali si manifesta uno status di superiorità e di potere di alcune figure rispetto ad altre, costituiscono un terreno di sviluppo del bullismo, così come risultano rilevanti le norme con cui si prendono le decisioni nel gruppo dei pari. Queste modalità decisionali e queste dinamiche relazionali sono rilevanti per l'insorgere della violenza. Nel contesto classe un altro ruolo fondamentale è giocato dalle reazioni e dagli interventi di fronte alla condotta violenta da parte degli insegnanti: i ragazzi, infatti, interpretano il mancato intervento del docente come una legittimazione del loro comportamento negativo. Trascurare, minimizzare o banalizzare l'accaduto può avere conseguenze disastrose. Infine, le reazioni dei soggetti del gruppo classe sono di fondamentale importanza perché il bullo agisce solo in un contesto dove gli è consentito operare. Un gruppo classe che prende le difese della vittima impedisce che la violenza possa avvenire e crea un clima che tutela i soggetti più esposti a tali fenomeni.

3. CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO PERIODO

Il bullismo comporta delle conseguenze negative per la salute fisica, psicologica e relazionale per i bulli, per le vittime e per tutto il contesto classe, quindi anche sugli osservatori.

Le **vittime** di bullismo esprimono la loro sofferenza spesso con un rifiuto dell'ambiente scolastico, con una tendenza ad evitare di andare a scuola o con un calo nel rendimento scolastico. Oltre a questo presentano condizioni di salute più precarie, maggiori livelli di ansia e depressione, l'esclusione dal gruppo dei pari e, nei casi più gravi, anche una ideazione suicidaria.

Il **bullo** è esposto al rischio di sviluppare disturbi psichiatrici, disturbi di condotta, comportamenti a rischio, abuso di sostanze, propensione ad azioni illegali, esposizione ad insuccessi scolastici e professionali, depressione ed altre problematiche che possono rafforzarsi con il tempo. I **bulli-vittima** hanno una forte probabilità di manifestare problemi psicosomatici, alimentano una certa aggressività e una impulsività e spesso risultano fortemente tormentati dai compagni. Anche loro sono esposti a crisi di ansia o di depressione, presentano un alto rischio di autolesionismo e di pensieri suicidari.

Per il **gruppo classe** le conseguenze possono essere l'aumento dell'insicurezza, della paura e dell'ansia sociale, il rafforzamento dell'indifferenza e scarsa empatia, la tendenza a sminuire o negare il problema, rafforzamento dell'incapacità a riconoscere la condotta violenta e a percepire la gravità dell'atto e della sofferenza arrecata.

4. MODALITA' DI INTERVENTO SULL'EMERGENZA

Le emergenze devono essere **prese in carico** dall'istituto scolastico, tenendo presente che non tutti i casi possono essere gestiti e risolti con il solo intervento della scuola. Il suo coinvolgimento è fondamentale, soprattutto nella fase iniziale. Dopo una prima valutazione è possibile valutare fino a che punto la scuola può occuparsene in autonomia e quando, invece, è indispensabile richiedere l'intervento di un soggetto esterno. La valutazione verrà fatta dai soggetti incaricati insieme al dirigente scolastico e al consiglio di classe. Qualora si verifichi nell'istituto un caso presunto di bullismo e vittimizzazione, la scuola attiverà la seguente **procedura**:

1. La **fase di prima segnalazione**
2. La **fase di valutazione** e dei **colloqui di approfondimento**
3. La **fase di scelta dell'intervento** e della **gestione del caso**
4. Il **monitoraggio**

4.1 La fase di prima segnalazione

Questa fase ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso di presunto bullismo e di prendere in carico la situazione. La segnalazione può essere fatta da **qualsiasi soggetto interno o esterno all'istituto** utilizzando l'apposito **indirizzo e-mail: tiaspettofuori.lorenzinipescia@gmail.com**. Questo tipo di segnalazione permette di attivare il processo di presa in carico e di valutazione da parte dei soggetti incaricati. Anche se non si tratta di bullismo, la segnalazione permette che ogni situazione di sofferenza e di disagio venga comunicata e possa in qualche modo essere presa in considerazione. Nella segnalazione è opportuno inserire alcune informazioni necessarie per individuare chi ha eseguito la segnalazione, la classe coinvolta, il fatto che si vuole denunciare e un eventuale recapito per fissare un successivo incontro di approfondimento.

4.2 La fase di valutazione e dei colloqui di approfondimento

Questa fase ha lo scopo di capire l'entità del fenomeno, se si tratti effettivamente di bullismo e, qualora lo sia, valutarne la gravità e le dinamiche. Questa valutazione viene eseguita attraverso colloqui di approfondimento, che hanno lo scopo di valutare attentamente la tipologia e la gravità dei fatti, al fine di definire il tipo di intervento più adeguato. In questa fase è opportuno attingere informazioni da fonti diverse, per poter avere una visione più accurata e oggettiva del fenomeno. Il colloquio di approfondimento che segue la prima segnalazione sarà eseguito nel più breve tempo possibile. In questo colloquio sarà opportuno approfondire le dinamiche di quanto è stato segnalato, le persone coinvolte nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori, ecc.), la tipologia di comportamento e la sua durata, il livello di sofferenza della vittima, il livello di gravità e di pericolosità del comportamento del bullo, l'eventuale

precedente intervento di genitori e insegnanti. In base alle informazioni raccolte è possibile individuare il livello di rischio della vittima (vedi tabella “Rischio vittima”), il livello di rischio del bullo (vedi Tabella “Rischio bullo”) e quindi l’intervento più adeguato rispetto al caso presentato.

Tabella “Rischio vittima”

	Non vero	In parte, qualche volta	Molto vero, spesso
<i>Cambiamenti rispetto a come era prima</i>			
<i>Ferite o dolori fisici non spiegabili</i>			
<i>Paura di andare a scuola (non va volentieri)</i>			
<i>Paura di prendere l'autobus, richiesta di essere accompagnata, richiesta di fare una strada diversa</i>			
<i>Difficoltà relazionali con i compagni</i>			
<i>Isolamento\ rifiuto</i>			
<i>Bassa autostima</i>			
<i>Cambiamento nell'umore generale (è più triste, più depressa, sola\irritata)</i>			
<i>Manifestazione di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme)</i>			
<i>Cambiamenti notati dalla famiglia</i>			
<i>Impotenza e difficoltà a reagire</i>			

Tabella “Rischio bullo”

	Non vero	In parte, qualche volta	Molto vero, spesso
<i>Comportamenti di dominanza verso i pari</i>			
<i>Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli</i>			
<i>Uno status per cui gli altri hanno paura di lei\lui</i>			
<i>Mancanza di paura\preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni</i>			
<i>Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)</i>			
<i>Comportamenti che creano pericolo per gli altri</i>			
<i>Cambiamenti notati dalla famiglia</i>			

4.3 La fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso

Sulla base alle informazioni raccolte si provvederà a decidere quali interventi porre in atto, tenendo in considerazione il problema presentato e il contesto in cui si è generato. Si elencano di seguito alcune soluzioni possibili:

- **approccio educativo con la classe:** si cerca di affrontare con tutto il gruppo classe l'accaduto, per evitare una distorta percezione del gruppo relativa al fatto che non ci sia stato alcun intervento; può essere fatto apertamente o in modo indiretto a seconda del livello di sofferenza della vittima. Lo

scopo è quello di sensibilizzare la classe e cercare di modificare le dinamiche relazionali. Questo tipo di intervento è raccomandabile quando:

- Tutto il gruppo classe è stato coinvolto nell'accaduto;
 - Quando il livello di sofferenza della vittima e di gravità del problema non è molto elevato;
 - Quando nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.
- **interventi individuali** da condurre **con la vittima e con il bullo**: scopo del colloquio individuale **con il bullo** è quello di potenziare le competenze sociali e comprensive dell'altro, di promuovere relazioni positive, di responsabilizzare su quanto compiuto e indirizzare verso comportamenti più positivi, invitare alla riparazione del danno oppure provvedere a possibili approcci disciplinari. Gli studenti che fanno prepotenze potrebbero aver bisogno di supporto per mettersi nei panni dell'altro e provare empatia per le vittime, per imparare il rispetto dei diritti e per saper valutare e prendere consapevolezza delle conseguenze negative delle azioni commesse, controllando la propria impulsività e, soprattutto, per ricercare e raggiungere modalità positive di integrazione nel gruppo. Risulta particolarmente necessario coinvolgere i bulli nel percorso di cambiamento; per questo sarà opportuno mantenere un approccio non accusatorio volto a valorizzare i punti di forza e i possibili cambiamenti positivi che possono imparare a fare propri.
- Il colloquio individuale **con la vittima** ha lo scopo di offrire supporto per la sofferenza provata, per trovare le strategie e le soluzioni più adeguate. Possono essere attivati dei percorsi individualizzati a seconda delle specifiche necessità e dei bisogni dei bulli e delle vittime.
- **metodo del supporto di gruppo**: con questo metodo si cerca di responsabilizzare la maggioranza silenziosa presente nel contesto classe. Lo scopo è quello di far empatizzare il bullo con la sofferenza della vittima, fargli provare rimorso e farlo agire in modo costruttivo e positivo, coinvolgendo altri studenti che supportano la vittima.
- interventi volti al **coinvolgimento delle famiglie**: la famiglia deve essere necessariamente coinvolta, o quanto meno informata; da valutare a seconda del singolo caso quando, in che modo e con quale obiettivo vada fatto. Il grado di sofferenza della vittima e la tipologia di violenza devono essere tenute in considerazione con la dovuta delicatezza e attenzione.
- **interventi intensivi e a lungo termine** con attivazione della rete di servizi del territorio (Servizio sanitario, Servizi sociali, Polizia, Carabinieri, ecc.)
- **approccio disciplinare**: la non osservanza del regolamento d'istituto ha come conseguenza l'applicazione delle sanzioni previste e condivise dagli studenti, dalle famiglie e dal collegio docenti. È pertanto necessario che siano comunicate chiaramente le regole e le relative sanzioni per chiunque violi tali norme. Questo approccio manda un chiaro messaggio a tutti gli studenti sull'inaccettabilità di qualsiasi genere di violenza all'interno della scuola. L'applicazione di questo approccio dovrà però essere attentamente valutato tenendo conto del livello di sofferenza della vittima, del bullo e del contesto classe.

4.4 Il monitoraggio

Sarà compito dei soggetti incaricati provvedere ad un periodico monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno e della situazione dei ragazzi coinvolti.

5. CYBERBULLISMO - LA LEGGE N.71/2017

5.1 Definizione di Cyberbullismo

“Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

(Articolo 1, legge. n.71/2017)

I reati legati al cattivo uso di strumenti informatici sono già regolamentati dal codice penale riguardo al reato di **stalking** (articolo 612-bis c.p., Atti persecutori).

5.2 La segnalazione del contenuto ritenuto lesivo della dignità da parte di **ultraquattordicenni**

Per le vittime che non hanno il coraggio di rivolgersi al genitore o ad altra figura adulta, l'articolo 2 della l.71/2017 dispone che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale che abbia subito un atto di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media **un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora, **entro le ventiquattro ore** successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro **quarantotto ore** non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

(cfr. articolo 2, legge. n.71/2017)

5.3 La procedura di ammonimento

La procedura di **ammonimento** è uno strumento di prevenzione nei confronti dei responsabili di condotte riferibili al cyberbullismo. Prevede che fino a quando non sia stata proposta querela o non sia stata presentata denuncia per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento; in questa procedura il questore convoca il minore, unitamente al genitore o ad altro soggetto esercente la potestà genitoriale, ammonisce il medesimo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge anche attivando attività riparative. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

(cfr. articolo 7, legge. n.71/2017).

6. LA LEGGE 70/2024

6.1 integrazioni

La legge 17 maggio 2024 n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” è stata pubblicata in GU il 30 maggio 2024. Il provvedimento integra ed innova la Legge n. 71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, estendendo l'applicazione di tali disposizioni e di quelle recentemente aggiunte anche ai fenomeni di bullismo. La finalità è **prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo** in tutte le loro manifestazioni attraverso azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. L'articolo 4 istituisce

la «Giornata del rispetto» il 20 gennaio di ogni anno, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

6.2 Obblighi per le Istituzioni scolastiche

Nell'ambito delle istituzioni scolastiche sono previsti, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge n. 71/2017 e dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito nel 2021, ulteriori obblighi, di guisa che le azioni poste a carico dei Dirigenti Scolastici risultano essere le seguenti:

- definire le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di corresponsabilità Educativa affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- nominare un referente per il bullismo e cyberbullismo;
- curare l'adozione di un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;
- elaborare, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- promuovere interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- promuovere attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA;
- organizzare e coordinare i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- tramite il sito web della scuola, fornire informazioni su: nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;
- attivare un sistema di segnalazione nella scuola;
- attivare uno sportello psicologico e un centro di ascolto gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali; ove non sia possibile attuare tali condizioni, anche tramite reti di scuole;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto, salvo che il fatto costituisca reato, informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica;
- nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, scolastico riferire alle autorità competenti;
- curare, attraverso le figure preposte, la realizzazione del curriculum di istituto di educazione civica affinché porti all'acquisizione delle competenze specifiche previste nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo e del secondo ciclo.

NOTE

Il presente protocollo è stato redatto traendo spunto dal corso di formazione STAR2 – Progetto Scuole Toscane Antibullismo in Rete – 2; dal corso di formazione sulla piattaforma Elisa (formazione e-learning per i referenti del bullismo e cyberbullismo) organizzato dall'Università degli studi di Firenze, dipartimento di scienze della formazione e psicologia; tramite la consultazione del libro di testo E. MENISINI, A. NOCENTINI, B.E. PALLADINO, *Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Approcci universali, selettivi e indicati*.